



COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

ORIGINALE

ORDINANZA N. 389

Data: 26/10/2015

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTISEI del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILAQUINDICI dal Sindaco

Oggetto:

MANUTENZIONE, PULIZIA E RIORDINO DI FOSSATI LATERALI ALLE STRADE COMUNALI, PULITURA DEI TERRENI, TAGLIO RAMI E SIEPI, TAGLIO ERBA, MANUTENZIONE AREE VERDI E/O INEDIFICATE ED AREE DI CANTIERE

OGGETTO:

MANUTENZIONE, PULIZIA E RIORDINO DI FOSSATI LATERALI ALLE STRADE COMUNALI, PULITURA DEI TERRENI, TAGLIO RAMI E SIEPI, TAGLIO ERBA, MANUTENZIONE AREE VERDI E/O INEDIFICATE ED AREE DI CANTIERE

IL SINDACO

Premesso

- **che** nel territorio comunale esistono aree spazi di proprietà privata abbandonati a sé stessi, per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia, che possono favorire la proliferazione di animali indesiderati (ratti, insetti, topi ecc..), facilitare l'insorgere e la diffusione di incendi nella stagione estiva, rappresentare un potenziale pregiudizio per l'incolumità pubblica e costituire un degrado ambientale e paesaggistico;
- **che** lo stato in cui versano taluni terreni, lotti ineditati, aree private, aree private con edifici in stato di abbandono, cantieri privati, è riconducibili alla mancata manutenzione (potatura) delle erbacce, sterpagli, rovi, arbusti, siepi ecc.. ad opera del proprietario e/o conduttore del fondo nonché alla presenza di materiali e/o depositi di rifiuti abbandonati di varia natura e tipologia (urbani, inerti, pericolosi, ecc.);
- **che** la crescita delle essenze arboree aumenta i problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque nel reticolo idrografico minore;
- **che** giungono al comune segnalazioni della presenza di numerosi fossi e scoli del reticolo idrico sul territorio comunale, che non adeguatamente puliti e spurgati, sono causa di fenomeni di esondazione ed allagamenti in caso di eventi meteorici avversi di anche non particolarmente forte intensità;

Considerato che la situazione di incuria di cui in premessa sminuisce il decoro del paese e delle aree private attigue, e che rendere precarie le condizioni igienico sanitarie e di salubrità ambientale, con complessivo danno e pericolo alla salute pubblica ed alla sicurezza in generale;

Ravvisata la necessità di mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ect....) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade comunali, per mantenere sicura la viabilità vicinale di uso pubblico, la viabilità vicinale e le abitazioni, nonché tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

Rilevato che al fine di garantire il regolare scolo e deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge, occorre mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale;

Considerato che il non regolare scolo e deflusso delle acque può comportare, a causa del ristagno delle stesse, l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico - sanitario, quali il richiamo per topi, il proliferarsi di insetti e la formazione di putrescenze maleodoranti;

Ordinanza n. 389 del 26/10/2015

Visto che si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare l' originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale atc.) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade comunali, per mantenere sicura la viabilità vicinale di uso pubblico, la viabilità vicinale e le abitazioni, nonché tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o allagamenti;

Vista la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree, i fossi e i corsi d'acqua che attraversano le proprietà private, le aree prospicienti le strade pubbliche e/o di uso pubblico, nonché quelle perimetrali a fabbricati esistenti ad uso pubblico o produttivo;

Ravvisata altresì la necessità di tenere le aree private sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e rifiuti in genere attraverso tagli periodici della vegetazione al fine di scongiurare inconvenienti igienico-sanitari;

Visto il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico sulle Opere Idrauliche" che impone ai proprietari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, dei fondi agricoli e silvicoli, il corretto mantenimento degli argini dei corsi d' acqua;

Visti gli artt. 913, 915, 916 e 917 del Codice Civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e gli utilizzatori degli stessi;

Visti gli art. 29 – 31 – 32 e 33 del nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. inerenti la condotta delle acque in corsi d' acqua prossimi a sedi stradali, la corretta manutenzione di canali artificiali, dei manufatti esistenti al di sopra di essi e delle piantagioni e siepi;

Richiamate le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli art.li 15-29-31-32 e 33 del Codice della Strada (D. Lgs 285/1992 e s.m.i.), nonché l'art. 70 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali";

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alle generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990;

Visti gli artt. n. 115 - 192 e 255 del D.Lgs. 152/2006 "Testo Unico Ambientale";

Richiamato l'art. 54 commi 4 e 4 bis, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. il quale prevede che il Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, adotti provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità;

Visto il regolamento comunale di igiene approvato con C.C. n. 137 del 21/06/1989 e successive modifiche;

ORDINA

- Ai proprietari, conduttori, possessori usufruttuari, o detentori a qualsiasi titolo di terreni, anche incolti, ubicati nel territorio comunale;
- Ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali dismesse;
- Agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino o orto;
- Ai responsabili dei cantieri edili aperti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;
- Ai proprietari di aree in genere non edificate recanti depositi di materiali;

Ordinanza n. 389 del 26/10/2015

- Ai proprietari di aree verdi in genere;
- Ai proprietari di aiuole, vasi o fioriere poste sul suolo pubblico o su suolo privati prospiciente o comunque visibili dalla pubblica via;
- Ai proprietari o possessori di fondi prospicienti corsi d'acqua, fossi colatori e di fondi adiacenti a strade, piazze, aree pubbliche, sia esse comunali o vicinali;
- Ai proprietari di aree sulle quali si trovano arbusti, sterpaglie, alberi ecc.. cresciuti anche impropriamente in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;

quanto di seguito:

1. Il taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private, nelle aree prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
2. Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti nelle aree private e in quelle site nella vicinanza di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
3. Taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
4. Alla escavazione, profilatura, risagomatura, spurgo e pulizia di tutti i fossi privati presenti o preesistenti nel territorio comunale, in particolare quelli interpoderali e/o confinanti con le strade comunali, così da favorire il regolare deflusso delle acque e la loro immissione nella rete idraulica principale e/o recapito finale, provvedendo in caso di necessità anche allo spurgo dei pozzetti, cavidotti e tubi intasati da coltivazioni e lavorazioni non regolamentari.
5. all' adeguamento, se necessario, dopo le operazioni di escavazione e pulizia del fosso, sia della dimensione che della quota di posa delle tubazioni esistenti;
6. al ripristino dell' efficienza idraulica delle opere sottostanti ai passi carrai privati, di raccordo fra i canali d' acqua a cielo aperto;
7. a regolare gli eventuali manufatti di sostegno in modo da garantire il corretto deflusso delle portate di piena;
8. a conservare, durante le operazioni di aratura ed altre attività di coltivazioni similari, una fascia di rispetto non coltivata di almeno 2 metri dal sedime stradale o dal ciglio della scarpata a monte o comunque nel rispetto del codice della strada;
9. a praticare opere di regimazione delle acque meteoriche su terreni (realizzazione di solchi di piccola entità trasversali al senso di scorrimento delle acque);
10. ad effettuare con celerità il lavaggio della sede stradale in caso di imbrattamento a seguito di lavori di coltivazione dei fondi o di opere edili o stradali;
11. ad effettuare opere di sistemazione degli accessi alle strade in modo che le acque provenienti dalla proprietà privata scorrano verso i fossi ed i canali e non riversino sulla strada;
12. alla manutenzione e pulizia di tutte le aree del territorio, in particolare di quelle adiacenti alle strade soggette al pubblico transito in modo tale da non creare pericolo per gli utenti della strada;
13. al mantenimento di tutte le aree di proprietà pulite ed in perfetto ordine, libere da sterpaglie, cespugli, rovi etc. attraverso tagli periodici della vegetazione al fine di evitare rischi igienico-sanitari (quali il richiamo per i topi, il proliferare di insetti e la formazione di putrescenze maleodoranti) e di propagazione incendi;

Che il personale, la Polizia Municipale, le Forze dell' Ordine, i Consorzi e gli Enti preposti a tutelare quanto oggetto della presente sono incaricati, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Che è assolutamente vietato:

Procedere alla pulizia attraverso l' incendio della;

Rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei corsi d' acqua.

Che il materiale proveniente dalla pulitura degli scoli, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati come normale pratica agronomica di manutenzione dei fossi di scolo, contestualmente alla realizzazione dei lavori e consegnata in discarica autorizzata, ovvero smaltito secondo le normative in vigore.

Le attività di vigilanza e controllo delle violazioni alla presente Ordinanza saranno avviate, decorsi giorni 20 dalla data di affissione della stessa, al fine di consentire alla cittadinanza la compiuta informazione e conoscenza degli ordini e delle avvertenze in essa contenuti.

Le violazioni alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL – decreto legislativo n. 267/2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 secondo le modalità previste dalla legge n. 689/81.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute dall' Amministrazione Comunale.

Contro il provvedimento finale potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notificazione dello stesso per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all' Albo Pretorio Comunale e l' immediata diffusione della presente mediante affissione nei luoghi pubblici, sul sito internet del Comune e trasmessa alle associazioni locali degli agricoltori affinché ne diano comunicazione agli iscritti operanti nel territorio comunale.

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- Alla Polizia Municipale;
- Alla Locale Stazione dei Carabinieri;
- Al Consorzi di Bonifica Burana;
- All' AUSL – sede di Mirandola;
- All' ARPA– sede provinciale di Modena.

IL SINDACO
(Fernando Ferioli)

(firma)

Ordinanza n. 389 del 26/10/2015

Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n.59; D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445; D.L. 23 gennaio 2002, n. 10- Certificato rilasciato da Infocamere S.C. p.A. (<http://www.card.Infocamere.it>) . La Responsabile: Francesca Mazzarella

(da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Finale E. _____, _____, _____, _____
(data) (qualifica) (cognome e nome) (firma)